



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

11. La Santità di N. S. &c. Edictum quo plura decernuntur de vita, &
honestate Ecclesiasticorum, ac præsertim de Veste & Tonsura clericalibus.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

in queste si esponghino vestiti di qualunque altro abito sia di Compagnie, ò Religioni, mà con le vesti sagre secondo il loro Ordine in conformità della disposizione del Rituale Romano *tit. de Exequiis*, sotto pena alli sudetti della perdita di tutti gl'emolumenti funerali, & altre à nostro arbitrio.

Di più ordina la Santità Sua, che nel trasportare dalle case alle Chiese li Cadaveri di tutte le persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, anche titolate, ò sia di giorno, ò di notte con la dovuta licenza, si osservi parimente la disposizione del detto Rituale Romano nel tit. sudetto *S. Constituto tempore*, cioè, che si portino processionalmente con la Croce avanti *Parocho procedente feretrum cum luminibus*, e però proibisce di trasportarli in qualsivoglia altra maniera particolarmente dentro li cocchi, ò carrozze, sotto pena all'Eredi in caso di contraventione di scudi 500. d'applicarsi in opere pie, ed al Paroco, se ciò per metterà, della perdita de gli emolumenti, che se li devono, ed altre à nostro arbitrio. Dato questo di 4. Febraio 1705.

G. Card. Vicario.

N. A. Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curia in Aie Campi Florae, & in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Curia Eminentissimi, & Reverendissimi D. Card. Vicarii Mandatorium Decanum.

EDICTUM

Quo plura decernuntur de vita, & honestate Ecclesiasticorum, ac praesertim de Vestite, & Tonfura Clericalibus.

Gasparo per la Misericordia di Dio Vescovo di Sabina della S. R. C. Card. di Carpegna, della Santità di N. Sig. Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Signore, ben conoscendo quanto quella stretta obbligazione, che hanno gl'Ecclesiasti in ogni luogo, di dar buon' esempio, essenzialmente annessa al loro grado, singolarmente cresce in que gl'Ecclesiastici, che dimorano in quest'Alma Città di Roma, e che per tale ragione dovrebbero essere il modello, e l'esemplare del restante Clero di tutto il Mondo Christiano, già che, come scrive S. Bernardo: *Clerum illum ordinatissimum esse decet, ex quo praecipue in omnem Ecclesiam Cleri forma processit*; ci hà perciò comandato di dover pubblicare il presente Editto, e di strettamente procurarne l'osservanza.

1. Inerendo dunque alla disposizione de' Sacri Canoni, e Costituzioni Apostoliche, & alle Ordinazioni altre volte pubblicate, tanto circa la decenza dell'abito, quanto circa la Tonfura Ecclesiastica, con la quale i Sacerdoti, gli promossi à gl'Ordini sacri, e gli Chierici di prima tonfura, che godono Benefici Ecclesiastici, benche semplici, & che servono nelle Chiese, devono incedere, e molto maggiormente presentarsi à gl'Altari, per celebrarvi, ò farvi altre sacre funzioni con la dovuta modestia, & edificazione; e ben considerando quanto la decenza, e modestia dell'abito esterno sia valevole à dinotare l'interna onestà de costumi; Primieramente col presente Editto si rinnovano gl'altri sopra tal mat-

ria publicati, & in specie li 29. Giugno 1667., li 10. Ottobre 1681., li 20. Novembre 1691., li 22. Novembre 1696., e li 31. Marzo 1699. per ordine delli Sommi Pontefici Clemente IX., Innocenzo XI., e Innocenzo XII. di fel. mem. & à quelli riferendosi, e rispettivamente ampliandogli, si ordina, e comanda.

2. Che niun Sacerdote, ò ordinato in Sacris, ò Chierico Beneficiato, come sopra, possa andare per Roma dalla levata del Sole fino à mezz'ora di notte, con abito, e veste corta, mà sia tenuto incedere con abito lungo fino al collo del piede, detto volgarmente abito talare; e in oltre debba sempre portare la Chierica, ossia Corona, ò tonsura Clericale, della grandezza conveniente all'Ordine, e grado di ciascheduno, la quale però non sia minore d'un testone, e sia totalmente apparente, e così spesso rinovata, che si possa ben vedere.

3. S'ordina parimente, e comanda, che verun Sacerdote, e ordinato in Sacris, ò ancora Chierico di prima Tonfura, come sopra, porti zazzera, ò capigliatura, che copra la fronte, e l'orecchie, sotto pena, in ciascheduno di detti casi, e per qualsivoglia volta, che si trasgredirà, di dieci scudi, d'applicarsi subito ad opere, e luoghi pii, e di altrettanti giorni di carcere; potendo in oltre esser certi quelli, che contraveranno, che la loro disubbidienza farà loro di totale impedimento per conseguire qualsivoglia Beneficio, ò Officio Ecclesiastico.

4. Si permette nondimeno, che in occorrenza di far viaggio le sudette vesti siano più corte, mà non meno di coprire il ginocchio, e che convenghino alla modestia Ecclesiastica, e perciò non siano d'altro colore, che nere, e non abbiano bottoni grossi, nè faccocchie, nè camisciola, ed eccettuata la lunghezza siano simili tanto nelle maniche, che in tutto il resto, alle vesti talari, avvertendo, che in caso di contraventione s'incorrerà nelle sopradette pene, e nella perdita ancora di tali abiti.

5. Si comanda parimente à tutti li Rettori, Sagrestani, Cappellani, Custodi, ò altri, sotto qualsivoglia nome deputati all'amministrazione, cura, e soprintendenza di qualsivoglia Sagrestia, tanto nelle Patriarcali, Basiliche, Collegiate, Congregazioni, Oratori, Cappelle, Opedali, & altre Chiese Secolari, quanto di qualsivoglia Chiesa Regolare, ò in qualsiasi modo privilegiata, tanto dentro di Roma, come ne Suburghi, che non permettano ad alcun Sacerdote di celebrare nelle loro Chiese, ò Cappelle senza la Chierica, ò Tonfura Clericale, ò senza l'abito decente, e talare; qual'abito il Sacerdote l'abbia indosso avanti l'ingresso della Chiesa, ne possa essergli prestato, ò vestirsi dentro la Sagrestia, ò che il Sacerdote celebri con capigliatura finta, detta comunemente perucca, ovvero con l'anello, sotto pena tanto à i medesimi Deputati, e Sagrestani, come sopra, quanto à Sacerdoti, che celebrano, in qualsivoglia de' detti casi, della sospensione à Divinis, da incorrerli ipso facto senz'altra dichiarazione, per quindici giorni riservata à Noi, oltre all'altre di carcere, e pecuniarie, come sopra, espresse.

6. Che nel trattenerli i Sacerdoti nelle Sagrestie non consumino il tempo in vani discorsi, mà stiano quieti, e modesti come comporta il luogo dedicato al culto di Dio, & al raccoglimento per la preparazione al santo Sacrificio, e rendimento di grazie dopo d'esso, ne vi facciano atto alcuno pregiudiziale alla modestia, e decoro Ecclesiastico, sotto le sopradette pene di carcere, e pecuniare, d'applicarsi, come sopra, da eseguirsi tanto contro di quelli, che v'incorreranno,

quanto contro i Sagrestani, che lo permetteranno, ò non vi porgeranno il dovuto rimedio. Dovranno inoltre gli stessi Sagrestani, ò Deputati, ò per se stessi, ò col mezzo d'altri, attentamente invigilare, che da Sacerdoti celebranti si patichino con ogni divozione, riverenza, e distinzione tutte, e singole cerimonie, e riti, che si dispongono nelle Rubriche del Messale Romano; e se tal' uno ardisse di celebrare senza la dovuta attenzione, e religiosità, e trascurasse ò per imperitia, ò per troppa fretta, ò per poca applicazione alcuna delle cerimonie, e riti, come sopra prescritti; ordina, e comanda, che questi non siano più ammessi alla celebrazione della Santa Messa, e che li Sagrestani, e Deputati sopradetti siano tenuti denunziarli immediatamente a Noi, ò a Monsignor Vicegerente nostro, per sospenderli dall' esercizio e proporzionatamente punirli sotto pena, in caso d' inosservanza, della privazione degl' Offizi, e di scudi 25. moneta, & altre anche maggiori a nostro arbitrio. A quest' effetto, e sotto l' stesse pene ordiniamo, che in ciascheduna Sagrestia si tenga un' Orologio da ruota ò da polvere, per mezzo del quale possa il Sagrestano conoscere, se il Celebrante impiega nel Sacrificio il tempo proporzionato, che non dovrebbe esser meno d'un terzo d' ora in circa. Alle medesime pene soggiaceranno irremissibilmente li Sagrestani, & Deputati sopradetti se permetteranno, che si celebri da qualsivisa Sacerdote senza licenza nostra in scritto, ò del nostro Monsignor Vicegerente, che si dà nella nostra Segreteria in tutto gratis, e le stesse pene incorreranno li Sacerdoti celebranti senza la detta licenza; quali quando sarà spirata, dovranno più ametterli a celebrare sotto l' stesse pene; Dovranno perciò li Sagrestani, e Deputati sudetti notare in un' foglio il giorno della data di tali licenze. Di più ordiniamo, che non si ammettino a celebrare li Regiosi, che non hanno Convento in Roma senza la sudetta nostra licenza; avvertendo in fine, che per celebrare nelle Chiese di Monache è necessaria licenza particolare, ch' esprima tal facoltà.

7. In oltre si ordina, e comanda a tutti li Superiori Regolari di qualsivoglia ordine & Istituto, che presiedono al governo de' Monasteri, Conventi, Congregazioni, Collegi, Case Regolari, & Ospizi di quest' Alma Città, che con ogni maggior diligenza debbano procurare, che i Sacerdoti Regolari Locali de' Monasteri, Conventi, Congregazioni, Collegi, Case & Ospizi, a quali essi, come sopra, presiedono, restino pienamente istruiti da qualche Religioso d' esperimentata abilità, da deputarsi a questo preciso effetto da medesimi Superiori nelle Cerimonie, e Riti della Santa Messa, conforme le disposizioni delle Rubriche, e che queste siano con ogni esattezza osservare; espressamente ordinando, che in avvenire non ammettano a celebrare la Santa Messa i Sacerdoti forastieri del loro Ordine, ò Istituto, se questi non averanno prima provate le Cerimonie, e i Riti, che in essa si devono osservare, e dal sopradetto Religioso deputato siano stati ritrovati di quelli perfettamente istruiti, e pratici, sotto pena della privazione degl' Offizi della voce attiva, e passiva per dieci anni.

8. Per rimediare ancora all' abuso di celebrarsi le Messe in ore intempestive, comandiamo, che non possano queste incominciarsi prima dell' Aurora, e che a mezzo giorno debbano esser del tutto termina li Sacrifici sotto le sopradette pene di carcere, e pecuniarie da applicarsi, come sopra, e da incorrersi irremissibilmente tanto dalli Sacerdoti celebrandi, quanto dalli Sa-

grestani, che lo permetteranno, non ostante qualsivoglia pretesa consuetudine in contrario, ò privilegio, che non sia stato esibito nella nostra Segreteria, e riconosciuto, & approvato da Noi.

9. Et acciò, che i Laici abbiano occasione di prendere in tutto buon' esempio dagl' Ecclesiastici, e si tolga ogni attacco di mormorazione, comandiamo sotto le sopradette pene, & altre a nostro arbitrio, che nelle case fabricate per stanza, & uso de' Canonici, Parochi, & altri Ministri delle Chiese, non abitino donne, ancorche parenti in qualsivoglia grado de' medesimi, se non per occasione di qualche legitima, & urgente causa, da approvarsi solamente da Noi, ò dal nostro Monsignor Vicegerente.

10. Gli Sacerdoti non possono parrocinare, avvocare, difendere, nè fare alcun atto nelle Cause, siano civili, ò criminali, avanti li Tribunali, Laicali anco sotto pretesto di mera carità, eccetto che nelle Cause de' Sacri Canonici permesse, e allora debbasi impetrare da Noi la licenza in scritto da concedersi gratis, considerata la qualità della persona, sotto pena alli Trasgressori di carcere, & altre pene arbitrio.

11. Comandiamo inoltre d' ordine espresso della Santità Sua a tutti li Sacerdoti, & altri Ecclesiastici promossi a gl' Ordini Sacri di non portare armi di forte alcuna, nè da fuoco, nè da punta, nè da taglio, nè in Roma, nè fuori, ancorche sotto pretesto d' andare a caccia, senza nostra licenza in scritto, ò del nostro Monsignore Vicegerente, che, quando si giudicherà ragionevole di concederla, si darà gratis, come sopra, sotto le sopradette pene di carcere, e pecuniarie, e della perdita dell' armi.

12. Ammoniamo di più tutti li Superiori delle chiese Patriarcali, Bisiliche, Collegiate, Regolari, & altre tutte, veruna eccezuata, ancorche si pretendessero esenti, ad invigilare per la puntuale osservanza di tutte, e singole cose contenute nel presente Editto, come specialmente imposte d' ordine della Santità di N. S., mentre, oltre all' esecuzione delle pene comminate contro li Trasgressori, si procederà ancora all' Interdetto di quelle Chiese; ove si vedrà trascurare, quanto da Noi espressamente si comanda d' ordine della Santità Sua.

13. Ordiniamo finalmente, che questo Editto, acciò abbia la sua piena esecuzione, e non se ne possa allegare in alcun tempo ignoranza, debba tenersi continuamente affissa nelle Sagrestie di tutte le Chiese tanto Secolari, quanto Regolari in luogo, ove possa da tutti vederli, e leggerli, sotto pena della carcere alli Sagrestani di dieci giorni; e che publicarlo, & affisso secondo il solito, obblighi tutti in esso compresi, come se personalmente fosse stato loro intimato. Dato in Roma dal nostro Palazzo questo dì 7. Dicembre 1706.

G. Card. Vicario.

Nicol' Antonio Cuggiò Segret.

Die, Mense, & Anno quibus supra, supra dictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie, in Monte Citorio, & in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Curia Eminentiissimi, & Reverendissimi D. Almae Urbis Card. Vicarii Mandatarium.